

**COVID-19:
IL PACCHETTO BANCARIO UE
REGOLAMENTO UE 873/2020**

(bozza)

Roma, dicembre 2020

INDICE

| | |
|--|-----------|
| PREMESSA | 3 |
| 1) LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT | 9 |
| 1.1 Prestiti garantiti da pensioni o stipendi | 9 |
| 1.2 Fattore di sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) | 11 |
| 1.3 Fattore di sostegno alle infrastrutture | 14 |
| 1.4 IFRS 9 - Regolamento UE 2395/2017 | 14 |
| 1.5 Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al FVOCI (Art. 468) | 18 |
| 1.6 Attività sotto forma di software valutate prudentemente | 19 |
| 1.7 Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro (Art. 500 bis) | 21 |
| 1.8 Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali - Leverage Ratio (Art. 500 ter) | 23 |
| ALLEGATI | 25 |

PREMESSA

In data 26 giugno 2020 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europa hanno approvato il Regolamento (UE) 873/2020, che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) e il Regolamento (UE) 876/2019 in risposta all'emergenza Covid-19.

Tale regolamento (cd. "Quick fix") prevede essenzialmente, per motivi eccezionali nel contesto dell'attuale pandemia di Covid-19, di rinviare la data di applicazione di talune disposizioni del CRR o di anticipare l'applicazione di misure che esonererebbero le banche da alcuni requisiti patrimoniali, o di specificare il trattamento prudenziale di talune esposizioni alla luce delle circostanze eccezionali create dalla pandemia di Covid-19.

Come noto, il regolamento CRR stabilisce, insieme alla direttiva 2013/36/UE2 (direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD), il quadro normativo prudenziale per gli enti creditizi che operano nell'Unione.

Il CRR è stato modificato negli ultimi anni per affrontare le carenze che permangono nel quadro normativo prudenziale e per attuare alcuni elementi ancora in sospeso della riforma dei servizi finanziari a livello mondiale che sono essenziali per garantire la resilienza degli enti. Tra le varie modifiche successive:

- il Regolamento (UE) 2017/2395 ha introdotto nel CRR disposizioni transitorie per attenuare l'impatto sui fondi propri derivante dall'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 9;
- il Regolamento (UE) 2019/630 ha introdotto nel CRR l'obbligo di copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (i cosiddetti livelli minimi di accantonamento prudenziale);

- il Regolamento (UE) 2019/876 (CRR2) ha aggiunto al CRR alcuni degli elementi finali delle riforme internazionali (il quadro completo di Basilea III), che includono tra l'altro una nuova definizione del coefficiente di leva finanziaria e una riserva del coefficiente di leva finanziaria, che impediranno agli enti di aumentare eccessivamente la leva finanziaria. Detti elementi comprendono, tra gli altri, una nuova definizione del coefficiente di leva finanziaria e una riserva del coefficiente di leva finanziaria, che impediscono agli enti di aumentare eccessivamente la leva finanziaria, nonché il trattamento prudenziale più favorevole di talune attività sotto forma di software e il trattamento più favorevole di determinati prestiti garantiti da pensioni o stipendi, un fattore di sostegno riveduto per i prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) (il "fattore di sostegno alle PMI") e una nuova rettifica ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali (il "fattore di sostegno alle infrastrutture").

In risposta alle nuove circostanze, le autorità competenti in tutta l'Unione hanno adottato misure temporanee di sostegno patrimoniale e operativo per garantire agli enti creditizi condizioni favorevoli alla prosecuzione delle attività di concessione di prestiti nel contesto della pandemia di Covid-19. È quindi importante che i capitali siano utilizzati dove sono più necessari e che il quadro prudenziale interagisca armoniosamente con le varie misure volte a combattere la pandemia di Covid-19. Il CRR offre alle banche un ampio margine di manovra per sostenere le iniziative pubbliche e

private intese a promuovere la continuità nell'erogazione di prestiti nel contesto della pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo un approccio prudente. La flessibilità insita nel CRR è descritta nella comunicazione interpretativa della Commissione del 27 aprile 2020 sull'applicazione dei quadri contabili e prudenziali per facilitare l'erogazione di prestiti bancari nell'Unione nel contesto della pandemia di Covid-19.

Oltre a sfruttare appieno la flessibilità consentita dal quadro esistente, sono necessarie alcune modifiche limitate ad aspetti specifici del CRR al fine di massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo che rimangano resilienti. Inoltre, a livello internazionale, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha approvato il rinvio di un anno del termine fissato per l'attuazione degli elementi finali del quadro di Basilea III, alcuni dei quali erano già stati integrati nel CRR, nonché la concessione di una maggiore flessibilità per l'introduzione graduale degli effetti dell'IFRS 9 sul capitale.

Di seguito il dettaglio degli interventi normativi:

- 1) è necessario adeguare le disposizioni transitorie che consentono agli enti creditizi di attenuare l'impatto sui loro fondi propri degli accantonamenti per perdite attese su crediti di cui all'IFRS 9. Tale adeguamento consentirebbe agli enti creditizi di attenuare meglio l'impatto di un eventuale aumento potenziale degli accantonamenti per perdite attese su crediti dovuto al deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni degli enti

creditizi a causa delle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19¹;

- 2) è necessario tenere conto degli estremi livelli di volatilità dei mercati finanziari che, associati all'incertezza, portano a un accrescimento del rendimento del debito pubblico il quale, a sua volta, provoca perdite non realizzate sui titoli del debito pubblico detenuti dalle banche. Al fine di attenuare il notevole impatto negativo della volatilità dei mercati del debito delle amministrazioni centrali sul capitale regolamentare delle banche e quindi sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti, un filtro prudenziale temporaneo che neutralizzerebbe tale impatto dovrebbe essere ripristinato durante il periodo interessato dalla pandemia di Covid-19;
- 3) per tenere conto dell'impatto delle garanzie correlate alla Covid-19, è necessario adeguare le norme relative alla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, in modo da estendere temporaneamente il trattamento attualmente applicabile alle esposizioni deteriorate garantite o assicurate da agenzie per il credito all'esportazione a quelle esposizioni che diventano deteriorate a seguito della pandemia di Covid-19 e che rientrano nei vari regimi di garanzia istituiti dagli Stati membri. Questo consentirebbe di riconoscere che le garanzie offerte dalle agenzie per il credito all'esportazione e le garanzie correlate alla Covid-19 presentano caratteristiche analoghe;

¹ Gli enti che in precedenza hanno deciso di avvalersi o di non avvalersi delle disposizioni transitorie dovrebbero poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il nuovo periodo transitorio, subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione preliminare della loro autorità competente. L'autorità competente dovrebbe garantire che tali revoche non siano motivate da considerazioni di arbitraggio regolamentare. Successivamente, e subordinatamente all'autorizzazione preliminare dell'autorità competente, gli enti dovrebbero avere la possibilità di decidere di cessare di applicare le disposizioni transitorie.

- 4) è necessario modificare il meccanismo di compensazione associato al potere discrezionale dell'autorità competente di consentire agli enti creditizi di escludere temporaneamente dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni sotto forma di riserve della banca centrale. Ciò garantirebbe che gli enti creditizi reimmettano effettivamente nell'economia le misure di liquidità fornite dalle banche centrali in un contesto di crisi;
- 5) è necessario rinviare, in linea con la decisione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, la data di applicazione del nuovo requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria. Ciò consentirebbe di liberare le capacità operative degli enti creditizi, che potrebbero così concentrarsi sulle sfide più immediate associate alla pandemia di Covid-19;
- 6) occorre anticipare le date di applicazione di taluni allentamenti dei requisiti di fondi propri previste dal CRR ma non ancora applicabili, in particolare le disposizioni sul trattamento di talune attività sotto forma di software, le disposizioni relative a taluni prestiti garantiti da pensioni o stipendi, il fattore di sostegno riveduto alle piccole e medie imprese (PMI) e il nuovo fattore di sostegno per il finanziamento alle infrastrutture. Anticipare la data di applicazione dei due fattori di sostegno, del trattamento preferenziale di talune attività sotto forma di software e del trattamento preferenziale di taluni prestiti garantiti da pensioni o stipendi consentirebbe agli enti di liberare fondi propri e di aumentare i prestiti, che sono assolutamente necessari sia durante la pandemia di Covid-19 che dopo la sua conclusione.
- 7) il finanziamento pubblico mediante l'emissione di titoli di Stato denominati nella valuta di un altro Stato membro può essere necessario per sostenere le misure volte a combattere le

conseguenze della pandemia di Covid-19. Per non imporre vincoli eccessivi agli enti che investono in tali titoli, è opportuno reintrodurre le disposizioni transitorie per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali denominate nella valuta di un altro Stato membro, per quanto riguarda il loro trattamento nell'ambito del quadro del rischio di credito, e prorogare le disposizioni transitorie, per quanto riguarda il loro trattamento nel quadro dei limiti delle grandi esposizioni.

Con le modifiche alle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (3° aggiornamento della Circolare n. 288/2015) si estendono agli intermediari finanziari, tra l'altro, le modifiche introdotte dal CRR2, come modificato dal "Quick fix" in materia di fondi propri e rischio di credito. Gli interventi normativi di cui ai suddetti punti 1), 2), e 6) si applicano pertanto, a partire dal 31.12.2020, anche a tali intermediari.

Le successive indicazioni della nota tecnica sono necessarie a veicolare i trattamenti previsti ai punti 1), 2), 4), 6), 7). Per quelli di cui al punto 3), connessi con il Regolamento n. 2019/630, si fa riferimento alla nota tecnica "NPL backstop" pubblicata dal Gruppo interbancario. Le previsioni normative di cui al punto 5) non rientrano invece nel perimetro della documentazione PUMA.

1) LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

1.1 Prestiti garantiti da pensioni o stipendi

Il CRR2 ha introdotto all'articolo 123 un trattamento più favorevole di taluni prestiti concessi da enti creditizi a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato.

Questo trattamento favorevole è stato introdotto in ragione delle garanzie supplementari connesse a tali prestiti derivanti dal trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte della pensione o della retribuzione del debitore.

L'applicazione di questo trattamento nel contesto della pandemia di Covid-19 incentiverebbe gli enti ad aumentare l'erogazione di prestiti a dipendenti e pensionati.

In particolare l'art 123 del CRR2 attribuisce all'esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente creditizio a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte della pensione o della retribuzione del debitore un fattore di ponderazione del rischio del 35%, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente creditizio deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;

b) i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta dal debitore a beneficio dell'ente creditizio;

c) i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20% della pensione o retribuzione mensile del debitore;

d) la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a dieci anni.

Al fine di individuare tali tipologie di esposizioni soggette a trattamento preferenziale è stato inserito sulle FTO 01143.00 e 01163.12/13 il campo **05835 – “CQS DA PONDERARE AL 35%”** con il seguente dominio: 0=NO, 1=SI.

Per le finanziarie il medesimo campo è stato invece inserito sulle FTO 01131.26/76.

Con il valore 1 (che per le finanziarie può essere alimentato solo se il campo 00410 è uguale a 4) all'ammontare dei prestiti concessi da un ente creditizio a pensionati o lavoratori dipendenti, che ricadono nel portafoglio retail, è applicata una ponderazione del rischio pari al 35% (trattamento preferenziale). Viceversa con il valore 0 viene applicata la ponderazione del 75% (ponderazione prevista dal portafoglio prudenziale “esposizioni al dettaglio”).

L'applicazione del trattamento preferenziale alle esposizioni sotto forma di CQS, previsto dall'art.123, va a sostituire la possibilità di considerare tali esposizioni, a fini prudenziali, come crediti assistiti da garanzia personale da cessione del quinto.

A tal fine nella procedura PUMA non deve essere più alimentata la FTO di garanzia personale con valorizzazione pari a 1 del digit 'GARANZIA DA CESSIONE DEL QUINTO' della TCOR23.

Resta ferma la possibilità di applicare, invece, le tecniche di mitigazione del rischio qualora tale tipologia di esposizione sia assistita da ulteriori garanzie reali o personali ammissibili.

1.2 Fattore di sostegno alle piccole e medie imprese (PMI)

Il CRR2 ha apportato modifiche all'articolo 501 del CRR per le esposizioni alle PMI non in default prevedendo un nuovo fattore di sostegno e modificando i requisiti necessari per l'individuazione delle PMI che possono beneficiare di tale fattore di sostegno.

In base all'art. 501 paragrafo 2 del CRR2 i requisiti necessari per l'individuazione delle PMI con fattore di sostegno sono i seguenti:

- a) l'esposizione verso una PMI è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni verso imprese o garantite da ipoteche su beni immobili.

Nella procedura PUMA la condizione continua ad essere verificata in fase di generazione con un filtro sui portafogli ante-CRM “esposizioni al dettaglio”, “esposizioni verso imprese” o “esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili” (campo 05707=58,59,62);

- b) una PMI è definita conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Tra i criteri elencati nell'articolo 2 dell'allegato di tale raccomandazione, si tiene conto soltanto del fatturato annuo.

Nella procedura PUMA la condizione continua ad essere verificata dall'azienda nell'alimentazione del campo 05805;

- c) gli enti adottano misure ragionevoli per determinare correttamente E^* ² e ottenere le informazioni di cui alla lettera b). A tal fine la funzione F19_3 non deve più verificare, a livello individuale, se l'esposizione supera o meno il limite di 1,5 milioni di EUR.

L'art. 501 paragrafo 1 del CRR2 introduce una nuova formula di calcolo del fattore sostegno basata sul valore dell'esposizione totale (E^*) da applicare alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default. In particolare la formula prevede che si applichi un fattore di 0,7619 fino alla soglia di 2,5 milioni di EUR di E^* e un fattore di 0,85 per la quota di E^* eccedente i 2,5 milioni di EUR e calcolare, dunque, un unico fattore di sostegno medio.

La funzione extra-tabellare **F19_3 TRATTAMENTO PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO** viene modificata al fine della determinazione, sia a livello individuale sia a livello consolidato, del "fattore di sostegno medio" basato sul valore di E^* . E^* viene calcolato nella stessa funzione F19_3 sfruttando i dati di input. In caso di presenza di più gruppi di clienti connessi associati alla PMI (presenza di più valori del campo 00359 per lo stesso valore del campo 00030) nel calcolo di E^* viene considerato il gruppo di clienti connesso prevalente.

A tal fine viene richiesto di alimentare nella TCOR29 – TABELLA RELAZIONE CLIENTI/GARANTI CON CAPOGRUPPO il nuovo attributo **"CODICE GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI PREVALENTE"**.

Il campo in caso di presenza di 2 o più gruppi di clienti connessi deve essere alimentato con il valore del gruppo di clienti connessi

² E^* è l'importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI.

“prevalente” mentre in caso di presenza di un solo gruppo di clienti connessi deve contenere lo stesso valore dell'attributo "COD.IDENT.CAPOGRUPPO" di TCOR29.

Al fine di definire il “fattore di sostegno medio” facendo riferimento, non solo al profilo individuale dell'ente segnalante, ma tenendo conto di tutte le esposizioni dovute all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI viene prevista una doppia possibilità:

- alimentare tale parametro direttamente nel campo **05823 – FATTORE DI SOSTEGNO MEDIO PMI (ART 501)** su tutte le FTO per le quali è richiesto il campo 05805;
- alimentare il nuovo attributo **SME CONNECTED** in TCOR80 nel quale indicare l'importo dovuto alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi “prevalente” della PMI.

Per veicolare i trattamenti nel processo PUMA relativi al “fattore di sostegno medio” è stato inserito nella TCOR50 – PANNELLO GUIDA il nuovo attributo “**FATTORE DI SOSTEGNO MEDIO PMI (ART 501 CRR2)**” con il seguente dominio:

0= calcolato da PUMA

1= fornito in input.

Si precisa che in caso di valore pari a 0 l'attributo “CODICE GRUPPO DI CLIENTI CONNESSI PREVALENTE” di TCOR29 deve essere valorizzato.

1.3 Fattore di sostegno alle infrastrutture

Il CRR2 ha introdotto all'articolo 501 bis un nuovo aggiustamento ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso entità che gestiscono o finanziano strutture fisiche, sistemi e reti che forniscono o supportano servizi pubblici essenziali purché l'esposizione soddisfi tutti i criteri definiti nell'articolo stesso, pari allo 0,75.

Al fine di individuare le esposizioni che soddisfano i criteri definiti all'art.501 bis è stato inserito il campo **05834 – PRESTITI ALLE INFRASTRUTTURE CON FATTORE DI SOSTEGNO (ART 501 BIS)** con il seguente dominio 0=NO; 1= SI.

1.4 IFRS 9 - Regolamento UE 2395/2017

Per limitare l'impatto sui Fondi Propri causato dall'aumento significativo degli accantonamenti per perdite attese su crediti, derivante dall'applicazione del principio contabile IFRS9 (entrato in vigore il 1° gennaio 2018), il Regolamento UE 2017/2395 ha introdotto la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB di applicare disposizioni transitorie che:

- consentono di includere nel CET 1 una quota parte delle maggiori rettifiche di valore che si decrementa progressivamente per un periodo transitorio di cinque anni e
- contemporaneamente, al fine di controbilanciare l'effetto positivo sui Fondi Propri, obbligano ad adeguare il calcolo dei requisiti patrimoniali direttamente interessati dagli accantonamenti per perdite attese su crediti. Le rettifiche di valore su crediti dovrebbero quindi essere ridotte mediante l'applicazione di un

fattore di graduazione (indicato con SF nel Regolamento), che abbia l'effetto di aumentare il valore dell'esposizione ai fini del calcolo dell'assorbimento patrimoniale.

La recessione economica causata dalla pandemia di Covid-19 potrebbe comportare un aumento repentino e significativo di tali accantonamenti per perdite attese su crediti in quanto per molte esposizioni potrebbe essere necessario calcolare le perdite lungo tutta la loro vita.

Il 3 aprile 2020 il BCBS ha convenuto di concedere una maggiore flessibilità nell'attuazione delle disposizioni transitorie che introducono progressivamente gli effetti dell'IFRS 9 e per attenuare il potenziale impatto che un improvviso aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti potrebbe avere sulla capacità degli enti di concedere prestiti ai clienti nel momento in cui ne hanno più bisogno, le disposizioni transitorie dovrebbero essere prorogate di due anni e gli enti dovrebbero essere autorizzati a reinserire integralmente nel loro capitale primario di classe 1 qualsiasi aumento dei nuovi accantonamenti per perdite attese su crediti che rilevano nel 2020 e nel 2021 per le loro attività finanziarie non deteriorate.

Queste modifiche consentirebbero di attutire ulteriormente l'impatto della pandemia di Covid-19 sul possibile aumento del fabbisogno degli enti in termini di accantonamento ai sensi dell'IFRS 9, mantenendo al contempo le disposizioni transitorie per gli importi delle perdite attese su crediti accertati prima della pandemia di Covid-19.

Nello specifico il regolamento UE 873/2020 prevede:

- un nuovo meccanismo di calcolo della componente AB_{SA} prevista nell'articolo 473 bis, paragrafo 1;
- in deroga al paragrafo 7, lettera b), che prevede l'utilizzo del fattore di scala, gli enti nel ricalcolare i requisiti stabiliti nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE possono attribuire un fattore di ponderazione del rischio del 100 % all'importo AB_{SA} di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a)⁴. Al fine di gestire l'applicazione del regime transitorio secondo la seguente opzione viene modificato l'attributo di **TCOR50 - APPLICAZIONE REGIME TRANSITORIO** prevedendo il nuovo valore 3.

Il nuovo dominio è il seguente:

0 = NO

1 = SI con fattore di scala in TCOR50

2 = SI con fattore di scala in input

3 = SI con fattore di ponderazione 100%

Con i valore 1, 2 l'ente segnalante sceglie di applicare il fattore di scala (calcolato secondo le istruzioni del'art 473 bis, paragrafo 7). In particolare con il valore 1 il fattore di scala è alimentato in TCOR50, derivandolo poi sulle FTA tramite apposite routine; viceversa con il valore 2 è alimentato direttamente in input sulle FTA 01941.03/05 e 01111.13 (campo 05973) dei rapporti interessati⁵.

Con il valore 3 l'ente sceglie di ponderare la componente AB_{SA} al 100%. A tal fine è necessario fornire la nuova FTO **06000.02 - TRANSITION PERIOD IFRS9** e nel **campo di input**

⁴ Gli enti possono scegliere una sola volta di utilizzare il calcolo di cui al paragrafo 7, lettera b), o il calcolo di cui al primo comma del presente paragrafo. Gli enti comunicano la loro decisione.

00699 inserire l'**AMMONTARE RBsa⁶ (art 473 bis)**. Tale componente viene allocata nel portafoglio prudenziale “altre esposizioni”.

Per fini puramente tecnici in caso di valore 3 si richiede di impostare il fattore di scala, in input o in TCOR50, sempre pari a 1.

⁵ Per la gestione del fattore di scala si faccia riferimento alla NT - IFRS 9 REGOLAMENTO UE 2395/2017.

⁶ Al fine di conformarsi all’articolo 473 bis, paragrafo 7, e all’articolo 473 bis, paragrafo 7 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, modificato dal regolamento (UE) 2019/876 e dal regolamento (UE) 2020/873 per quanto riguarda gli importi aggiunti alla misura dell’esposizione con effetto leva, gli enti dovrebbero utilizzare – con un valore positivo – la riga 280 «Importo delle attività dedotto — capitale primario di classe 1 — definizione transitoria» del modello C 47.00 dell’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione.

1.5 Trattamento temporaneo di profitti e perdite non realizzati misurati al FVOCI (Art. 468)

Con il regolamento UE 873/2020 L'articolo 468 è stato completamente sostituito e secondo le nuove disposizioni al paragrafo 1 è previsto che in deroga all'articolo 35, durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 l'importo A determinato conformemente alla formula seguente:

$$A = a \times f$$

dove:

a = l'importo dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 contabilizzato alla voce di bilancio "Variazioni del valore equo di strumenti di debito misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo", corrispondente alle esposizioni verso amministrazioni centrali, amministrazioni regionali o autorità locali di cui all'articolo 115, paragrafo 2, e verso organismi del settore pubblico di cui all'articolo 116, paragrafo 4, ad esclusione di quelle deteriorate, quali definite all'appendice A dell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (in prosieguo "allegato relativo all'IFRS 9"); e

f = il fattore applicabile a ciascun anno di riferimento del periodo transitorio conformemente al paragrafo 2⁷.

Ai fine di gestire tale importo A vengono richiesti i nuovi campi importo **07504 - PERDITE NON REALIZZATE – ART. 468 CRR** e

⁷ Al paragrafo 2 viene previsto che per calcolare l'importo A di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti fattori f:

- a) 1, durante il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
- b) 0,7, durante il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
- c) 0,4, durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

07513 - PROFITTI NON REALIZZATI – ART. 468 CRR da alimentare sulle FTO 01063.02/11.

A tali campi sono stati attribuiti rispettivamente i nuovi UTIL-BILIAS **35 = PERDITE NON REALIZZATE – ART. 468 CRR** e **36 = PROFITTI NON REALIZZATI – ART. 468 CRR** utile ai ragionamenti RAG-UTILB2 e RAG-UTILEVA per rettificare i campi importo utilizzati nelle segnalazioni prudenziali⁸.

1.6 Attività sotto forma di software valutate prudentemente

Il CRR2 ha introdotto disposizioni per modificare il trattamento regolamentare delle "attività sotto forma di software valutate prudentialmente", che non sono interessate in maniera significativa in una situazione di cessazione dell'attività (ossia risoluzione, insolvenza o liquidazione di un ente).

Gli enti non saranno più tenuti a dedurre dal proprio capitale primario di classe 1 queste particolari attività (articolo 36, paragrafo 1, lettera b del CRR).

Il 14 ottobre 2020 l'EBA ha pubblicato un progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) per specificare le modalità di applicazione di tale esenzione dalle deduzioni definendo la portata delle attività sotto forma di software da esentare e le modalità con cui saranno ponderate per il rischio (articolo 36, paragrafo 4 del CRR). Il connesso Regolamento Delegato della Commissione non è

⁸ Un ente decide se applicare le disposizioni di cui al presente articolo e ne informa l'autorità competente almeno 45 giorni prima della data di riferimento del bilancio a partire dalla quale l'ente può applicare per la prima volta il trattamento temporaneo. Fatta salva l'autorizzazione preliminare dell'autorità competente, l'ente può revocare una sola volta la sua decisione iniziale durante il periodo transitorio. Gli enti rendono pubblica l'eventuale decisione di applicare le disposizioni di cui al presente articolo.

ancora stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'esenzione si applicherà il giorno successivo alla pubblicazione.

Il gruppo PUMA ha deciso di documentare il trattamento e predisporre gli interventi a partire dalla data contabile del 30 Giugno 2020 nonostante la data di entrata in vigore sarà successiva.

Al fine di individuare tali attività di software valutate prudenzialmente il dominio del campo **00174 - TIPO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** è stato adeguato nel seguente modo:

- 0= altre
- 1= avviamento
- 2= spese software da dedurre dai fondi propri
- 3= costi di impianto
- 4= migliorie e spese incrementative su beni di terzi
- 5= spese software da non dedurre dai fondi propri

Per le finanziarie è invece il dominio del campo **00405 - DIGIT PER IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** ad essere stato adeguato nel seguente modo:

- 1= avviamento
- 2= costi d'impianto
- 3= altre immobilizzazioni immateriali
- 4= migliorie e spese incrementative su beni di terzi
- 5= spese software da non dedurre dai fondi propri

Il valore 5 del campo 00174 (00405 per le finanziarie) può essere alimentato dal giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea del Regolamento Delegato sulla valutazione prudente del software.

L'importo della deduzione è soggetta a un processo di ammortamento prudenziale calibrato secondo le regole contenute nel nuovo articolo 13 bis del regolamento delegato (EU) 241/2014.

Al fine di individuare tale importo viene richiesto di alimentare in input il campo **06390 - IMPORTO DEDOTTO DAI FONDI PROPRI** sulla FTA la 01111.11 (abbinata alla 01223.01).

L'importo non soggetto a deduzione è ponderato al 100% e collocato nel portafoglio prudenziale "altre esposizioni".

1.7 Trattamento temporaneo del debito pubblico emesso nella valuta di un altro Stato membro (Art. 500 bis)

E' stato introdotto il nuovo articolo 500 bis il quale prevede, al paragrafo 1, che in deroga all'articolo 114, paragrafo 2, fino al 31 dicembre 2024, per le esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro:

a) fino al 31 dicembre 2022, il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari allo 0 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

b) nel 2023 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 20 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2;

c) nel 2024 il fattore di ponderazione del rischio applicato ai valori delle esposizioni è pari al 50 % del fattore di ponderazione del rischio assegnato a tali esposizioni in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2.

Al fine di gestire la nuova disposizione in PUMA è previsto il campo **05724 - PONDERAZIONE SPECIFICA**¹⁰.

¹⁰ Il paragrafo 2 dell'articolo 495 e il paragrafo 6 dell'articolo 114 sono stati soppressi. A tal fine è stata rivista l'istruzione I0717.

1.8 Esclusione temporanea di talune esposizioni verso le banche centrali - Leverage Ratio (Art. 500 ter)

L'articolo 500 ter ha introdotto la possibilità di escludere temporaneamente talune esposizioni verso le banche centrali dalla misura dell'esposizione complessiva, alla luce della pandemia di COVID-19. In particolare le banche possono escludere dalla misura dell'esposizione complessiva le seguenti esposizioni verso la banca centrale:

- a) monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;
- b) attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall'articolo 500 ter.

A tal fine sulle FTO di rapporto relative a biglietti e monete e a crediti con controparte banca centrale è richiesto il campo **05251 – ESCLUSIONE ESPOSIZIONI VERSO BANCA CENTRALE PER LEVERAGE (ART 500 TER – CRR2)** con dominio 0=NO, 1=SI. Sulle medesime FTO è necessario, inoltre, alimentare anche il campo **05221 – PERCENTUALE DEDUZIONE ESPOSIZIONI VERSO BANCHE CENTRALI - LEVERAGE (SRT 500 TER – CRR2)** per poter calcolare la quota parte di esposizione che può essere dedotta dall'esposizione complessiva¹¹.

Ulteriori misure per il leverage ratio, previste dal CRR2 e oggetto di attuazione anticipata ai sensi del Regolamento 2020/873, relative al calcolo temporaneo del valore dell'esposizione degli acquisti e

¹¹ Tali campi sono stati introdotti con il solo scopo di agevolare le banche nel calcolo delle suddetta esclusione; gli stessi non vengono utilizzati nel processo di generazione dei template Leva Finanziaria.

delle vendite standardizzati in attesa di regolamento (Articolo 500 quinquies), per il momento non saranno oggetto di documentazione PUMA.

ALLEGATI